

STATUTO

JUNIOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA MARCO POLO
VILLA MILORO SNC

Numero REA: ME - 207764

Codice fiscale: 03011840836

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2009 - Statuto completo	2
--	---

	sono a carico della Società, per le quali le comparenti ri-	
	chiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dalla leggi	
	vigenti in materia di società cooperative, ed in particolare	
	del D.Lgs. 460/1997.	
	Richiesta io Notaio ricevo quest'atto da me letto, con l'al-	
	legato, alle comparenti che lo approvano e con me lo sotto-	
	scrivono alle ore ventuno.	
	Quest'atto è in parte scritto con mezzi elettronici da perso-	
	na di mia fiducia e, in parte, completato a mano da me Notaio	
	su otto pagine di due fogli, fin qui.	
	F.to Cecilia Gallo - Francesca Liotta - Maria Cristina Oliva -	
	Cannata Maria Gabriella - Patrizia Sanfilippo - Sofia Giusep-	
	pina - Chiara Borgia - Patrizia Vicari Notaio.	
	Copia Conforme all'originale	
	Registrato a Taormina il 10 febbraio 2009 al n.92 serie 1T	
	Giardini-Naxos 12febbraio 2009	
	Statuto	
	della società Cooperativa	
	"Junior - Società Cooperativa Sociale"	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)	
	E' costituita la società Cooperativa denominata "Junior - So-	
	cietà Cooperativa Sociale".	

	Allo Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La società ha sede nel comune di Messina (ME).	
	Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso	
	comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non	
	comporterà modifica dello statuto.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi se-	
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rien-	
	trano nella competenza dell'Assemblea dei soci.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo pro-	
	roga o scioglimento anticipato nelle forme e con gli effetti	
	di legge.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico e regole dell'attività mutualisti-	
	ca)	
	La Cooperativa non ha fini di lucro, e nel rispetto delle	
	clausole di mutualità previste dalla legge, ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione, per conto proprio e di terzi, di servizi socio-sani-	

tari ed educativi e delle altre attività previste nella lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, di cui appresso, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'Assemblea straordinaria della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 del c.c., precisando che nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società è retta dai principi e dal metodo della mutualità senza finalità speculative, perseguendo gli scopi di cui alle leggi regionali n. 37 del 18 agosto 1978 del 12 giugno 1976 e n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché rifacendosi ad ogni altro provvedimento emanato ed emanando sulla

	cooperazione in genere e si propone di conseguire per i propri	
	soci, tramite la gestione in forma associata dell'Azienda e la	
	loro partecipazione diretta all'attività lavorativa, continui-	
	tà di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali, nel rispetto degli scopi mutualistici, nonché	
	favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel mezzo-	
	giorno e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale	
	ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1986 n. 44,	
	236/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di ogni	
	altra legge Regionale, Nazionale e Comunitaria.	
	La società, in particolare, potrà svolgere l'attività di:	
	- gestione di servizi socio sanitari ed educativi;	
	- organizzazione e gestione di corsi di natura scolastica e	
	parascolastica nei vari gradi di insegnamento e, pertanto, sia	
	materne ed elementari che medie e superiori, con interesse	
	alla integrazione didattica delle lingue straniere, attraverso	
	l'istituzione di corsi e scuole, oltre che l'attività di ge-	
	stione e organizzazione per conto di terzi di strutture didat-	
	tiche;	
	- gestione di asili nido, scuole materne, baby parking, l'or-	
	ganizzazione e gestione di attività parascolastiche;	
	- l'assistenza e l'orientamento educativo pedagogico dei bam-	
	bini;	
	- gestione di servizi di mensa scolastica;	
	- l'organizzazione e gestione di attività di assistenza al-	

e ludica, di circoli ricreativi e di assistenza per i giovani,

	ed ogni altra iniziativa utile alla migliore applicazione dei
	principi scolastici in collegamento con la vita sociale;
	- organizzazione e gestione di corsi di danza, ginnastica e
	corsi di educazione musicale;
	- gestione di impianti sportivi, piscine, palestre e campi
	gioco;
	- gestione di impianti ricreativi e per il tempo libero per
	bambini e anziani;
	- organizzazione e gestione di spettacoli, feste e animazione
	culturale finalizzata al miglior inserimento di giovani e an-
	ziani nella vita sociale e alla promozione umana degli stessi;
	- organizzazione e gestione colonie, soggiorni climatici, va-
	canze per i bambini e soggetti disagiati o in difficoltà.
	Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra la società
	potrà stipulare convenzioni, contratti e accordi operativi con
	aziende, Enti privati e pubblici, aprire filiali e sedi secon-
	darie, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari
	utili al raggiungimento dello scopo sociale.
	Essa potrà aderire a Consorzi di Cooperative e a Confedera-
	zioni ed Associazioni Cooperativistiche.
	La società si avvarrà di procedure di programmazione plurien-
	nale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì
	fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il
	potenziamento aziendale.
	Potrà compiere inoltre, tutte le operazioni economiche, com-

	merciali, mobiliari e finanziarie, non nei confronti al pub-
	blico, necessarie o utili allo sviluppo delle attività del-
	l'Impresa cooperativa.
	La cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finan-
	ziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere stata-
	li, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.
	SOCI COOPERATORI
	Art. 5 (Soci cooperatori)
	Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli articoli
	2519 e 2522 del c.c..
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti
	alle seguenti categorie:
	a) Soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono
	i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;
	b) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai
	sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti pre-
	visti dalla legge;
	c) Soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamen-
	te o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

	Possano altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche	
	pubbliche, o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Inoltre possono essere soci, associazioni ed enti che siano	
	in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano	
	a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	

	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	

	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	

	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	

	accoglimento della domanda.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo	
	con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni	

dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-	
termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-	
ti.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
Art. 11 (Liquidazione della quota)	
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
vamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione	
avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	
venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-	
porto effettivamente versato e rivalutato.	
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
l'approvazione del bilancio stesso.	
Art. 12 (Morte del socio)	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
ramente liberate, nella misura e con le modalità di cui al	
precedente art. 11.	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
quale risultino gli aventi diritto.	

15 di 32

	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 14 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento della Società.	
	Art. 15 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfir-	
	mate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-	
	razioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea.	
	Art. 16 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	

	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centot-
	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo ammi-
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di
	questa, nella nota integrativa al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
	ne degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al
	30% (trenta per cento);
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio
	1992 n. 59;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra
	i soci non operatori.
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-
	stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura

	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le
	cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 17 (Ristorni)
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
	mutualistica.
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa
	vigente.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità de-
	gli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il
	socio stesso.
	Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'Assem-
	blea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma
	dell'art. 2545 sexies.
	ORGANI SOCIALI
	Art. 18 (Organi)
	Sono organi della Società:
	a) l'Assemblea dei soci;
	b) il Consiglio di Amministrazione;

	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.
	Art. 19 (Assemblea)
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
	Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)
	L'Assemblea:
	1) approva il bilancio e destina gli utili;
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
	5) approva i regolamenti interni;
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto

	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approva-	
	zione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art. 16.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	

	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati in Assemblea.	
	Quando si tratta di deliberare sulla modifica dell'oggetto	
	sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento an-	
	ticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di	
	liquidazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di	
	almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati nell'	
	adunanza.	
	Art. 22 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve al-	
	tresi indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e	
	deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei	
	soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da	
	un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei	
	tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di	

	deposito o di pubblicazione.
	Art. 23 (Voto)
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
	l'ammontare della sua partecipazione.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-
	re, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-
	dice civile.
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due
	soci .
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
	presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 25 (Amministrazione)	
	La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in occasione della nomina:	
	- da un Amministratore unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento del-	
	la nomina.	
	Il tipo di amministrazione ed il numero degli Amministratori	
	sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli Am-	
	ministratori.	
	I soci, contestualmente alla nomina del Consiglio di Ammini-	
	strazione o con decisione successiva, possono affidare agli	
	Amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via	
	disgiunta o congiunta.	
	Qualora vengano nominati più Amministratori senza alcuna in-	
	dicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito	
	all'atto della nomina e anche a tempo indeterminato. Nel caso	
	di nomina per un periodo fissato all'atto della nomina, scado-	
	no alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	

	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di	
	amministrazione, la Cooperativa deve essere amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione; ai predetti possessori di stru-	
	menti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di	
	Amministratori non superiore ad un terzo del totale.	
	In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'As-	
	semblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.	
	Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provveda l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che	
	il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta ri-	
	chiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consi-	
	glio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con tele-	
	gramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire	
	almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consi-	
	glio di Amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi se nominati.	

	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni	
	cui possono impugnare le delibere Assembleari, in quanto com-	
	patibili.	
	Art. 27 (Sostituzione degli Amministratori)	
	Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.	
	2386 c.c.	
	Nel caso di Amministratori che non costituiscano Consiglio di	
	Amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare an-	
	che un solo Amministratore, decadono tutti gli Amministratori.	
	Art. 28 (Poteri di gestione)	
	Al Consiglio di Amministrazione, competono tutti i poteri per	
	la gestione della Cooperativa. Agli Amministratori che non co-	
	stituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro at-	
	tribuiti in sede di nomina.	

	Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori nell'am-	
	bito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i	
	poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento	
	di determinati atti o categorie di atti.	
	All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare	
	le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede so-	
	ciale nel territorio comunale.	
	Art. 29 (Deleghe)	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni, in tutto	
	o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti,	
	ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti del-	
	la delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci e gli atti per legge riser-	
	vati al consiglio.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministra-	
	zione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione nonchè sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate	
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di tre membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	

	revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.	
	Art. 30 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta all'Amministratore unico, ovvero al presidente del Consiglio di Amministrazione, ai vicepresidenti e agli Amministratori delegati e agli Amministratori nominati senza dare luogo a Consiglio di Amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.	
	Art. 31 (Rimborsi e compensi)	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.	
	L'Assemblea determina il compenso degli Amministratori.	
	L'Assemblea può anche accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	Art. 32 (Controllo diretto dei soci)	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	

	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	tratte con la società, esercitano i poteri di controllo diret-	
	to loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 33 (Collegio sindacale e revisore contabile)	
	La Cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-	
	visore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligato-	
	ria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul-	
	la società a responsabilità limitata.	
	SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento)	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli Ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.	

Art. 35 (Devoluzione)

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 21.

Art. 37 (Prevalenza della mutualità)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società Cooperativa è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-

	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società Cooperativa dovrà devolvere	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, al fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Le clausole suddette sono inderogabili e devono essere di fat-	
	to osservate.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non	
	previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disci-	
	plina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresi che il superamento del parametro numerico ha raggiunto	
	un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare	
	lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sem-	
	preché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia	
	nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	F.to Cecilia Gallo - Francesca Liotta - Maria Cristina Oliva -	